



COMUNE DI CATIGNANO

Provincia di Pescara

Piazza Marconi, 2
C.A.P. 65011
C. F. 80001570680
TEL. 085/841403
P. IVA 00221020688
FAX 085/841623

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 43 DEL 17-07-2026**

,li 21-07-2026

Registro Generale n. 43

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA DEL SINDACO

N. 43 DEL 17-07-2026

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA al transito e alla sosta veicolare di un tratto di Via Duca degli Abruzzi dal civico 12 al civico 42 per smontaggio gru a torre.

L'anno duemilaventisei addì diciassette del mese di luglio, il Sindaco **LATTANZIO FRANCESCO**

ORDINA

PREMESSO che, ai sensi degli artt. 5, comma 3, e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i Comuni, nei centri abitati, possono disciplinare la circolazione stradale mediante ordinanza, stabilendo obblighi, divieti e limitazioni, anche di carattere temporaneo, per motivate esigenze di sicurezza, incolumità pubblica e carattere tecnico;

VISTA la richiesta acquisita al protocollo comunale in data 17 luglio 2026 al n. 3665, presentata dal sig. Daniele D'Ettore, in qualità di amministratore della società **Impresa Edile F.lli D'Ettore S.n.c.**, con la quale è stata comunicata la necessità di procedere allo

smontaggio di una gru a torre installata presso il cantiere ubicato in Via Duca degli Abruzzi, nelle giornate del 23 e 24 luglio 2026;

CONSIDERATO che le operazioni di smontaggio, movimentazione e carico degli elementi della gru comportano l'impiego di mezzi d'opera, autogru e attrezzature che, per dimensioni, ingombro e raggio operativo, rendono necessario mantenere completamente libera e interdire temporaneamente alla circolazione la sede stradale interessata;

DATO ATTO che il tratto interessato dalle lavorazioni è individuato in Via Duca degli Abruzzi, tra i civici nn. 12 e 42;

RILEVATO che la permanenza o il transito di veicoli e persone all'interno dell'area interessata dalle operazioni di sollevamento e movimentazione potrebbe determinare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per gli addetti ai lavori e per la sicurezza della circolazione;

RITENUTO, pertanto, necessario istituire temporaneamente il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada, limitatamente al periodo strettamente necessario all'esecuzione delle lavorazioni;

PRECISATO che l'adozione della presente ordinanza disciplina esclusivamente la circolazione stradale e non sostituisce eventuali ulteriori autorizzazioni, concessioni o titoli comunque necessari per l'occupazione del suolo pubblico, l'esecuzione delle lavorazioni, l'impiego dei mezzi di sollevamento e lo svolgimento delle attività di cantiere;

VISTI:

- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della strada", e, in particolare, gli artt. 5, 7, 20, 21, 37 e 159;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada", con particolare riferimento alle disposizioni relative ai cantieri e alla segnaletica temporanea;
- il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo;
- il decreto interministeriale 22 gennaio 2019 relativo alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- gli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. l'istituzione del divieto temporaneo di transito veicolare, in Via Duca degli Abruzzi, nel tratto compreso tra i civici nn. 12 e 42, dalle ore 06:00 di giovedì 23 luglio 2026 alle ore 18:00 di venerdì 24 luglio 2026, e comunque fino all'ultimazione delle operazioni e al completo ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità della sede stradale;
2. l'istituzione del divieto temporaneo di sosta con rimozione forzata, su entrambi i lati del medesimo tratto stradale, dalle ore 06:00 del 23 luglio 2026 alle ore 18:00 del 24 luglio 2026, e comunque fino al termine delle lavorazioni;
3. che il divieto di sosta con rimozione forzata acquisti efficacia esclusivamente a seguito della preventiva installazione della relativa segnaletica almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto. L'avvenuta installazione dovrà essere documentata dalla società richiedente mediante fotografie recanti data e ora e mediante apposito verbale, da esibire agli organi di vigilanza e trasmettere, se richiesto, al Comune;
4. che, qualora non sia possibile rispettare il termine minimo di preavviso di 48 ore, la società richiedente non possa dare avvio alle operazioni che richiedano la completa disponibilità della sede stradale e debba darne immediata comunicazione al Comune, ai fini della conseguente rimodulazione degli orari o delle giornate di intervento;
5. che sia comunque garantito, ove tecnicamente possibile e in condizioni di assoluta sicurezza, l'accesso pedonale alle abitazioni e alle attività presenti nel tratto interessato, mediante percorsi protetti, adeguatamente segnalati e separati dall'area operativa;
6. che l'eventuale accesso veicolare dei residenti sia consentito esclusivamente nei periodi di sospensione delle operazioni, quando non interferisca con il cantiere e previa autorizzazione e assistenza del personale incaricato dalla società esecutrice;
7. che sia assicurato il tempestivo accesso dei mezzi di soccorso, di emergenza e delle Forze dell'ordine, compatibilmente con le condizioni operative e di sicurezza. In caso di emergenza, le lavorazioni dovranno essere immediatamente sospese e la società dovrà adottare ogni misura tecnicamente possibile per agevolare l'intervento dei mezzi di soccorso;
8. che il transito possa essere ripristinato anticipatamente qualora le lavorazioni siano concluse prima del termine previsto, esclusivamente dopo la completa rimozione di mezzi, materiali, attrezzature e segnaletica temporanea e dopo la verifica delle condizioni di sicurezza, pulizia e transitabilità della sede stradale.

DISPONE

che la società Impresa Edile F.lli D'Ettorre S.n.c., in qualità di richiedente ed esecutrice delle lavorazioni, provveda, a propria esclusiva cura e spese, senza alcun onere a carico del Comune:

- a) all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, concessione o titolo necessario per l'occupazione del suolo pubblico, l'esecuzione delle lavorazioni e l'impiego dei mezzi d'opera;
- b) alla preventiva installazione, manutenzione, sorveglianza e successiva rimozione di tutta la segnaletica stradale temporanea di preavviso, prescrizione, interdizione e deviazione necessaria, nel rispetto del Codice della strada, del relativo Regolamento di esecuzione e del D.M. 10 luglio 2002;
- c) all'installazione dei segnali di divieto di sosta con rimozione forzata almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto, con indicazione leggibile dei giorni e degli orari di validità;
- d) alla predisposizione di idonea segnaletica di preavviso alle intersezioni poste a monte e a valle del tratto interessato, con indicazione della strada chiusa e degli eventuali percorsi alternativi;
- e) alla completa delimitazione e protezione dell'area di lavoro mediante transenne, barriere, dispositivi retroriflettenti e ogni altro sistema previsto dalla vigente normativa, impedendo l'accesso alle persone non autorizzate;
- f) alla copertura o temporanea rimozione della segnaletica permanente eventualmente in contrasto con quella temporanea, provvedendo al suo immediato ripristino al termine dei lavori;
- g) alla presenza continuativa, durante tutte le fasi che interferiscono con la circolazione, di un numero adeguato di addetti e movieri appositamente formati, riconoscibili e muniti dei prescritti dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità;
- h) alla gestione integrale della circolazione, delle deviazioni, degli accessi alle proprietà e degli eventuali flussi pedonali, mediante proprio personale, restando espressamente escluso qualsiasi obbligo del Comune di fornire personale, transenne, segnaletica, mezzi o assistenza operativa;
- i) alla verifica costante della stabilità, visibilità ed efficienza della segnaletica e delle delimitazioni, anche nelle ore notturne e in caso di condizioni meteorologiche avverse;
- j) alla preventiva verifica dell'assenza di persone e veicoli nel raggio operativo dei mezzi di sollevamento e alla sospensione immediata delle operazioni qualora non risultino garantite le necessarie condizioni di sicurezza;
- k) alla salvaguardia degli accessi, dei passi carrabili, degli impianti, delle pavimentazioni, della segnaletica e di ogni altro bene pubblico o privato presente nell'area interessata;
- l) alla pulizia della carreggiata e delle relative pertinenze e al completo ripristino dello stato dei luoghi al termine delle lavorazioni, eliminando qualsiasi materiale, detrito, residuo, macchia o elemento che possa costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
- m) alla tempestiva comunicazione al Comune e agli organi di vigilanza di qualsiasi variazione delle date, degli orari o delle modalità di esecuzione dell'intervento;

n) alla tempestiva comunicazione dell'ultimazione delle operazioni e dell'avvenuto ripristino della piena transitabilità della strada.

La società richiedente assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dall'esecuzione delle lavorazioni, dall'occupazione della sede stradale, dalla posa o dall'insufficienza della segnaletica, dalla gestione del traffico e da eventuali danni arrecati a persone, veicoli, immobili, infrastrutture o beni pubblici e privati, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa, richiesta risarcitoria o conseguenza comunque connessa alle attività autorizzate.

La presente ordinanza potrà essere modificata, sospesa o revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, sicurezza della circolazione o pubblica incolumità, nonché in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite, senza che la società richiedente possa avanzare pretese o richieste di indennizzo nei confronti del Comune.

AVVERTE

- che la presente ordinanza diviene efficace nei confronti degli utenti della strada con l'installazione della prescritta segnaletica;
- che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- che gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada sono incaricati della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;
- che la rimozione dei veicoli potrà essere effettuata esclusivamente dopo il decorso del prescritto termine di preavviso e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 159 del Codice della strada;
- che il mancato rispetto anche di una sola delle prescrizioni impartite potrà comportare l'immediata sospensione delle lavorazioni e il ripristino della circolazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti e le sanzioni previsti dalla legge.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- limitatamente alle disposizioni concernenti la collocazione della segnaletica, ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune;

Ordinanza ORDINANZA DEL SINDACO n.43 del 17-07-2026 COMUNE DI CATIGNANO

- sia resa nota agli utenti mediante la prescritta segnaletica stradale temporanea;
- sia trasmessa:
 - alla società Impresa Edile F.lli D'Ettorre S.n.c.;
 - al Comando Stazione Carabinieri territorialmente competente;
 - agli uffici comunali interessati.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to LATTANZIO FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal ² 1 LUG 2026 al 5/08/2026
Li 21/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROSSELLA MONACO

Copia conforme all'originale.

Li 21/06/2026



IL SINDACO
LATTANZIO FRANCESCO